



---

**Legge 14 giugno 2019, n. 55, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicata in G.U. del 17 giugno 2019, n. 140. Informativa.**

Si riportano di seguito le principali novità introdotte al Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) dalla legge n. 55/2019, di conversione del d.l. “sblocca cantieri” che trovano immediata applicazione nell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

- **MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)**

Sono state introdotte modificazioni ai commi 2, 3, 5, 10, nuovo 10-bis dell’art. 80 del Codice. In particolare:

- il comma 3 prevede l’onere di verificare l’insussistenza dei motivi di esclusione connessi a provvedimenti penali di condanna o a quelli antimafia (c.1 e 2) anche in capo al socio di maggioranza di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel medesimo comma 3, quanto alle condizioni che consentono alle imprese di non essere escluse dalla gara, viene inserita, accanto alla depenalizzazione o estinzione del reato, alla riabilitazione e alla revoca della condanna, l’ipotesi relativa all’estinzione delle pene accessorie perpetue di cui all’articolo 179, c. 7, c.p.;
- il comma 5 prevede una nuova causa di esclusione (lett. c-quater) nel caso in cui l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; del pari, alla lettera b) si precisa che va escluso “l’operatore economico [che] sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”;
- il comma 10 prevede che qualora la sentenza di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata dell’esclusione sarà alternativamente: a) perpetua, in presenza dei reati contro la pubblica amministrazione elencati all’art. 317 bis c.p., salvo che la pena non sia stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, comma 7 c.p.; b) pari a sette anni, in presenza di sentenza che abbia inflitto la reclusione per un tempo non superiore a due anni o ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis, comma 1, c.p., salvo che sia intervenuta la riabilitazione; c) pari a cinque anni, nei casi diversi da quelli di cui alle lett. a) e b). Il nuovo comma 10 bis disciplina ulteriori ipotesi di durata del divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione: *“Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso”*.

- **TRASPARENZA (art. 29 d.lgs. n. 50/2016)**

Viene abrogato l'obbligo di pubblicare sul profilo committente i provvedimenti di esclusione e ammissione dei concorrenti con la conseguente abolizione del rito cd. super-accelerato. Quest'ultimo imponeva infatti agli operatori economici di contestare fin da subito ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara.

- **ARCHEOLOGI – SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50/2016)**

È stato ampliato l'ambito soggettivo dei soggetti abilitati a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria includendo gli archeologi.

- **CONSORZI STABILI (art. 47 d.lgs. n. 50/2016)**

In linea con la giurisprudenza maggioritaria, viene precisato che i rapporti intrattenuti tra il consorzio e le imprese consorziate che si occupano dell'esecuzione del contratto non configura subappalto. Per gli appalti di lavori, si rinvia al Regolamento la definizione, ai fini della qualificazione, dei criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o alle singole consorziate. Viene inoltre aggiunto all'articolo 47 del d.lgs. n. 50/2016 un nuovo comma 2-bis, secondo il quale la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio viene disciplinata inoltre l'attribuzione alle consorziate dei requisiti maturati dal consorzio.

- **DURATA CERTIFICATI - PROVA MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 86 d.lgs. n. 50/2016)**

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 86 del Codice prescrive che ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, i certificati e gli altri documenti dell'operatore economico che partecipa alla procedura, dei soggetti di cui quest'ultimo si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché dei subappaltatori, hanno una durata pari a sei mesi dalla data di rilascio. Si prevede altresì che *“Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto”*.

- **SOGLIA DI ANOMALIA NEI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA EUROPEA (art. 97, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)**

Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea, il calcolo dei 4/5

è effettuato solo "ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre". In caso contrario, trova applicazione il comma 6 dell'art. 97.

- **SUBAPPALTO (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)**

La quota parte subappaltabile non può superare il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

*Sul sito istituzionale del Senato della Repubblica è reperibile il [dossier di data 11 giugno 2019 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"](#), predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato.*

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate all'indirizzo di posta elettronica [faq.lp2\\_2016@provincia.tn.it](mailto:faq.lp2_2016@provincia.tn.it). I quesiti devono pervenire esclusivamente da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando la propria casella di posta istituzionale.

L'informativa è stata redatta a cura della Provincia autonoma di Trento (Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, UMST Grandi Opere e ricostruzione e Dipartimento Infrastrutture e trasporti).

\* \* \*